

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2085

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(ANDÒ)

Aggiornamento dei limiti di competenza relativi alla determinazione in via amministrativa della responsabilità e degli addebiti per il danno accertato di cui agli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076

*Presentato il 5 gennaio 1993*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge è inteso all'aggiornamento dei limiti di valore previsti dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (RAU), per la determinazione in via amministrativa della responsabilità per danni dei dipendenti militari e civili dell'amministrazione della difesa.

Al riguardo, si rileva anzitutto che l'opportunità di pervenire a tale aggiornamento risulta di tutta evidenza ove si consideri che, da un lato si adeguerebbe al mutato valore della moneta una normativa che permane inalterata dal 1° gen-

naio 1978, data di entrata in vigore del citato RAU e risale addirittura al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, il cui articolo 12 aveva a sua volta innalzato i limiti previsti dal regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e, dall'altro lato, si ridurrebbe considerevolmente il numero delle decretazioni da sottoporre all'approvazione del Ministro, con conseguente ovvio snellimento della procedura.

Si fa, peraltro, presente che, trovando i limiti suddetti la loro fonte normativa originaria in un decreto del Presidente della Repubblica emanato a seguito di delega legislativa al Governo per l'attuazione del decentramento amministrativo (legge 11 marzo 1953, n. 150), una eleva-

zione degli stessi è possibile solo attraverso una legge ordinaria, che, in quanto provvista di pari valore ed efficacia, può abrogare, sostituendole, norme contenute in un decreto legislativo delegato.

Per quanto riguarda la scelta dei criteri di aggiornamento si è portati ad escludere il riferimento alla svalutazione monetaria, basata sulle rilevazioni dell'ISTAT.

E ciò in quanto il suddetto criterio d'indicizzazione, data la stretta frequenza delle rilevazioni ISTAT, comporterebbe, sia pure con l'adozione di correttivi, un continuo ricorso con costante periodicità alla procedura di adeguamento a causa della mobilità del valore indicato nel limite di riferimento.

Più opportuno appare dunque, per l'aggiornamento dei limiti in questione, seguire l'altro criterio già adottato per l'adeguamento di identici limiti di valore in materia di approvazione delle deliberazioni di fuori uso del materiale (non idoneo all'impiego per vetustà o usura) sottoposto all'esame della Commissione tecnica di accertamento.

I suddetti limiti infatti, previsti originariamente in lire 600.000 per il comandante dell'ente o distaccamento e in lire 5.000.000 per il comandante territoriale,

sono stati elevati con decreto interministeriale in data 13 aprile 1987, rispettivamente, a lire 5.000.000 ed a lire 50.000.000.

Tali nuovi limiti, assunti, anche per l'aggiornamento della competenza nella materia di cui all'articolo 29 del RAU, oltre a costituire, un punto di riferimento e un dato stabile di adeguamento, rimarrebbero contenuti in una fascia di valori compatibile sia con l'esigenza di un congruo decentramento, sia con l'esigenza — considerati gli stessi limiti in proiezione temporale — di non ampliare eccessivamente i poteri degli organi periferici, le cui decretazioni di addebito o di scarico, trattandosi di provvedimenti emessi in via amministrativa, conservano comunque carattere provvisorio al pari, del resto, di quelle ministeriali.

Innalzando in tal modo i limiti di competenza previsti dalla sopradescritta normativa per adeguarli al mutato potere d'acquisto della moneta, il disegno di legge ripristina un adeguato rapporto tra le Autorità chiamate a pronunciarsi sulle responsabilità amministrative del personale dipendente.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. I limiti di competenza relativi alla determinazione in via amministrativa della responsabilità e degli addebiti per il danno accertato di cui agli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono così modificati:

*a)* lire 5.000.000 per il comandante dell'ente o del distaccamento, se ufficiale superiore;

*b)* lire 50.000.000 per il comandante militare territoriale o il comandante di grande unità autonoma e per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

*c)* oltre lire 50.000.000 per il Ministro.

2. I limiti di competenza di cui al comma 1, possono essere aggiornati con regolamento adottato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.